



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio Corpo forestale regionale

corpoforestale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555111
fax + 39 0432 555332
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo SCFR/9.9/n. 32063
riferimento
allegato
Udine, 11 aprile 2014

Alle Stazioni Forestali

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Struttura stabile centrale per l'attività di
prevenzione sugli incendi boschivi

Alla Struttura stabile centrale per la materia
ambientale

Alle Unità periferiche di organizzazione territoriale

LORO SEDI

Agli Ispettorati Agricoltura e Foreste

LORO SEDI

oggetto: Accensione fuochi e legge regionale 5/2014. Precisazioni.

Facendo seguito a quanto emerso nel corso della riunione dei Responsabili di Stazione tenutasi venerdì 4 aprile u.s. e alle varie richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi al Servizio scrivente, nel richiamare quanto già precisato nella nota prot. n. 27707 dd. 31 marzo 2014, si precisa quanto segue.

Il nuovo comma 3ter della legge regionale 9/2007 prevede espressamente la possibilità di reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da:

- a) attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) che comprendono "i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti";
- b) potature, ripuliture od altri interventi agricoli e forestali.

Presupposto della norma è quindi il reimpiego in loco, nel ciclo colturale di provenienza, dei residui ligno-cellulosici che derivano dalle attività sopra menzionate, nel rispetto delle modalità di distribuzione stabilite, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di chi materialmente le effettua: privato, imprenditore agricolo o forestale, società, ecc.

Ciò significa che in base alla nuova norma regionale è legittimo il reimpiego dei residui risultanti sia da attività selvicolturali, sia da tutte le attività agricole propriamente dette, benché la norma sia stata introdotta nella legge regionale 9/2007 cd. "legge forestale", così come peraltro è avvenuto per altri casi in materia di risorse agricole e ittiche, già oggetto di disciplina all'interno della medesima legge (es. art. 101 - pesca del novellame in laguna o regolarizzazione vigneti - art. 102-103).

Amministrazione competente:
Responsabile del procedimento:
Responsabili dell'istruttoria:

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse rurali e forestali
dott. Massimo STROPPA
dott.ssa Orietta Lunazzi (tel. 0432/555315 e-mail: orietta.lunazzi@regione.fvg.it)
dott. Paolo Benedetti (tel. 0432/555490 e-mail: paolo.benedetti@regione.fvg.it)

Rimangono, invece, **esclusi dall'ambito di applicazione della norma in esame, i residui vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini (pubblici e privati), parchi e aree cimiteriali** per i quali è preclusa qualsiasi possibilità di reimpiego in loco nel ciclo colturale di provenienza e che non rientrano nell'ambito delle attività agricolo-forestali; essi sono quindi assoggettati alla disciplina sui rifiuti – si rammenta che sono definiti "rifiuti urbani" ai sensi dell'art. 184, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 – laddove il produttore abbia la volontà di disfarsene (cfr. la definizione di rifiuto di cui all'art. 183 c. 1 lett. a) del medesimo D.Lgs.).

Diverso, invece, è il caso dei **residui vegetali derivanti dalla coltivazione degli orti** per i quali, pur rientrando nelle fattispecie disciplinate dalla norma – trattandosi di attività agricola – essendo ubicati per lo più in aree urbane, si applicano le disposizioni ed i divieti dei vigenti regolamenti comunali (di polizia urbana o di polizia rurale) o, in mancanza, quelle del TULPS.

Per quanto concerne infine i **fuochi e falò tradizionali** – indipendentemente dalla loro denominazione locale (*pignarui, seime, fuochi di S. Giovanni, pan e vin, ecc.*) – in attesa di eventuali norme specifiche e fatte salve le disposizioni di altre norme, regolamenti od ordinanze che ne disciplinino l'accensione (es. per i problemi legati ai fumi ed alle polveri sottili nell'aria), si ritiene che, come indicato nella precedente nota prot. n. 15764 dd. 26.02.2014, possano essere esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti, in quanto il materiale in essi impiegato viene conferito con la specifica finalità di effettuarne l'abbruciamento controllato per il falò nell'ambito di tradizioni locali, sempreché assieme al materiale legnoso e vegetale non siano ovviamente riportati materiali inquinanti od altri materiali (es. cartoni, copertoni, parti di mobilio o altro), nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionabile ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006. Non si ritiene comunque applicabile la nuova fattispecie di reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256bis), in quanto essi non risultano abbandonati né depositati in maniera incontrollata, presupposto necessario per l'applicazione della sanzione inserita con il cd. Decreto "Terra dei fuochi".

Da ultimo, si coglie l'occasione per ricordare che nelle zone soggette al Piano antincendio gli avvisi di accensione fuochi presentati alla Stazione forestale e le eventuali prescrizioni impartite devono essere tempestivamente inviati alla Sala operativa regionale di Palmanova ed allo IAF competente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 3° comma del D.P.G.R. 0136/1998. Non serve quindi che tale documentazione sia inviata anche allo scrivente Servizio, come era stato disposto nella nota prot. n. 59681 dd. 09.09.2011, ormai superata in molti punti.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dot. for. Massimo Stroppa

